



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI

IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA N. **5602/2025**, PUBBLICATA IN DATA **19 MARZO 2025**, RESA DAL TAR LAZIO -
ROMA, SEZ. III BIS, NEL GIUDIZIO SUB R.G. N. **299/2025**

I sottoscritti Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; fax 0917794561) e Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; fax 0917794561), difensori dei Sig.ri **Bennardo Sara ed altri**, rappresentati e difesi, giusta procura rilasciata in calce al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3, in base all'autorizzazione di cui all'ordinanza n. 5602/2025, pubblicata in data 19 marzo 2025, resa dall'Ecc.mo TAR Lazio – Roma, Sez. III bis, nel giudizio R.G. n. 299/2025;

AVVISANO CHE

- 1) l'Autorità giudiziaria innanzi al quale si procede è il TAR Lazio – Roma, Sez. III bis e il ricorso incardinato ha il seguente numero di R.g. 299/2025;
- 2) il ricorso è stato presentato dai Sig.ri **Sara Bennardo, Alessandra Bova, Laura Cimino, Daniela Furfaro, Vincenza Giovinazzo, Maria Iuele, Enza Puja, Antonio Rizzo, Natalina Santoro, Vincenzo Aristotele Sei, Chiara Petronilla Trunfio, Palmenta Sabrina e Piragine Ernesto** contro il **Ministero dell'istruzione e del Merito** e l'**Ufficio Scolastico Regionale della Calabria**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- 3) con il ricorso introduttivo è stato chiesto l'annullamento dei seguenti atti:
 - della graduatoria di merito compilata dalla Commissione Giudicatrice relativa alla classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado per la regione Calabria, nella parte in cui non prevede il nominativo degli odierni ricorrenti;
 - del decreto di approvazione della graduatoria di merito per la classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado per la regione Calabria, prot. n. AOODRCAL0030311 del 14.10.2024;



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

- della graduatoria rettificata della classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado per la regione Calabria, nella parte in cui non prevede gli odierni ricorrenti;
- del decreto di approvazione della graduatoria rettificata per la classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado per la regione Calabria, prot. n. AOODRCAL0035054 del 15.11.2024;
- del decreto di approvazione della graduatoria rettificata per la classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado per la regione Calabria, prot. n. AOODRCAL0035859 del 22.11.2024;
- della seconda graduatoria rettificata della classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado per la regione Calabria, nella parte in cui non include gli odierni ricorrenti;
- dell'Avviso prot. n. AOODRCAL0036535 del 27 novembre 2024 con il quale è stato reso noto l'avvio della Fase 1 delle nomine informatizzate per la classe di concorso A022, nella parte in cui non include gli odierni ricorrenti;
- dell'avviso recante "Immissioni in ruolo personale docente Scorrimento delle graduatorie di merito di cui al DD. n. 2575 del 6 dicembre 2023 per nomine con decorrenza giuridica 1° settembre 2024 ed economica dalla presa di servizio nel medesimo anno scolastico" (Prot. AOODRCAL0037264 del 04.12.2024) nella parte in cui non include gli odierni ricorrenti;
- dell'avviso prot. AOODRCAL0037247 del 4 dicembre 2024, con cui la Commissione ha disposto l'individuazione quali aventi titolo a nomina, nelle province loro assegnate e per le classi di concorso ivi indicate, degli aspiranti docenti, nella parte in cui non include gli odierni ricorrenti;
- dell'elenco degli aspiranti docenti, di cui all'avviso rot. AOODRCAL0037247 del 4 dicembre 2024, nella parte in cui non include gli odierni ricorrenti;
- del bando del "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205" (D.D.G. per il personale scolastico n.



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

2575 del 06 dicembre 2023), ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

-del bando del "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205" (Prot. N. 3059 del 10.12.2024), ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

-ove occorra e per quanto di ragione, degli atti, di estremi non conosciuti, relativi all'attribuzione del punteggio ai candidati vincitori e idonei del concorso, ivi inclusi gli atti relativi all'odierna parte ricorrente, sulla base dei quali è stata stilata la graduatoria di merito dei vincitori impugnata;

-di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nella parte in cui siano potenzialmente lesivi degli interessi dell'odierna parte ricorrente.

Con il ricorso per motivi aggiunti, è stato chiesto l'annullamento dei seguenti atti:

- del Decreto del Ministero intimato, n. prot. m_pi.A00DRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0039495 del 30 dicembre 2024 e la relativa graduatoria allegata, nella parte in cui non include i nominativi degli odierni ricorrenti;

- dell'Avviso n. prot. 39500 del 30 dicembre u.s. della p.a., con cui è stato disposto lo scorrimento delle graduatorie di merito di cui al D.D. n. 2575/2024 finalizzato all'immissioni in ruolo del personale docente per la classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado, nella parte in cui non include i nominativi degli odierni ricorrenti;

- dell'Avviso prot. n. 39361 del 27 dicembre 24 con cui la p.a. ha disposto lo scorrimento delle graduatorie di merito di cui al D.D. n. 2575/2024 finalizzate all'immissioni in ruolo del personale docente per la classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado, nella parte in cui non include i nominativi degli odierni ricorrenti;

- del Decreto n. prot. m_pi.A00DRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0039356 del 27 dicembre 2024,



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

nella parte in cui non include i nominativi degli odierni ricorrenti;

- del Decreto ministeriale n. prot. m_pi.A00DRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0039293 del 24 dicembre 2024, con cui la p.a. ha approvato l'integrazione della graduatoria di merito della classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado per la regione Calabria, nella parte in cui non include i nominativi degli odierni ricorrenti;

- del Decreto ministeriale n. prot. m_pi.A00DRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0039029 del 20 dicembre 2024 del Ministero dell'istruzione e del Merito, U.S.R. per la Calabria, Direzione Generale, Ufficio I – Settore III, e le relative graduatorie allegate, nella parte in cui non include i nominativi degli odierni ricorrenti;

- del Decreto Ministeriale n. prot. m_pi.A00DRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0038765 del 18 dicembre 2024, con cui la p.a. ha rettificato ed integrato la graduatoria di merito della classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado per la regione Calabria di cui al D.D. n. 2575/2023 e D.M. n. 205/2023, nella parte in cui non include i nominativi degli odierni ricorrenti;

- del Decreto Ministeriale n. prot. m_pi.A00DRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0038546 del 17 dicembre 2024, con cui la p.a. ha rettificato ed integrato la graduatoria di merito della classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado per la regione Calabria di cui al D.D. n. 2575/2023 e D.M. n. 205/2023, nella parte in cui non include i nominativi degli odierni ricorrenti;

- di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale dal quale sia potuto derivare pregiudizio alla parte ricorrente e allo stato non conosciuto.

Il ricorso, in particolare, è volto a censurare la mancata pubblicazione da parte dell'Amministrazione dell'elenco degli idonei del concorso, comprensivo del punteggio e della posizione di ciascuno.

I odierni ricorrenti, avendo ottenuto tutti un punteggio di gran lunga superiore alla soglia di

idoneità stabilita dalla *lex specialis*, hanno diritto ad essere collocati in graduatoria, ai fini dei successivi scorrimenti che la p.a. disporrà a seguito delle rinunce intervenute da parte dei candidati vincitori.

Inoltre, la fattispecie sin qui esaminata rende l'attività amministrativa censurabile anche per violazione dell'art. 9 del bando di concorso, rubricato *"Graduatorie di merito regionali"*. Tale disposizione, al comma 3, ha previsto espressamente che *"Le graduatorie di merito sono approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR. Per le classi di concorso per le quali è disposta l'aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione"*.

La richiamata previsione, d'altronde, è stata posta in applicazione dell'art. 19, comma 1, d.lgs. 33/2013, il quale prevede espressamente che *"Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori"*. Malgrado la chiarezza delle previsioni normative, il provvedimento impugnato reca una graduatoria carente di informazioni rilevanti alla corretta comprensione da parte dei candidati della loro posizione, essendo la stessa stata in assenza dell'indicazione della posizione coperta dai candidati idonei.

Anche a seguito degli scorrimenti approvati dalla p.a. (impugnati tramite ricorso per motivi aggiunti), non è stato reso noto l'elenco nominativo dei candidati idonei e non vincitori del concorso: ad oggi, dunque, i ricorrenti non hanno contezza della propria posizione in graduatoria e ciò si rivela essere di fondamentale importanza ai fini degli eventuali scorrimenti disposti dalla p.a.

4) i soggetti controinteressati rispetto alle pretese azionate nel presente ricorso sono i soggetti ricoprenti le posizioni utili nella graduatoria regionale impugnata;

5) si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6) con ordinanza n. 5602/2025, pubblicata in data 19 marzo 2025, resa dall'Ecc.mo TAR Lazio – Roma, Sez. III bis, nel giudizio R.G. n. 299/2025 è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7) di seguito, si riporta il testo integrale del ricorso introduttivo:

“ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

RICORSO

Nell'interesse dei sig.ri:

BENNARDO SARA	BNNSRA93A49D086G	COSENZA	09/01/1993
BOVA ALESSANDRA	BVOLSN85S50L452K	TROPEA	10/11/1985
CIMINO LAURA	CMNLRA75S59C352F	CATANZARO	19/11/1975
FURFARO DANIELA	FRFDNL85B43D976C	LOCRI	03/02/1985
GIOVINAZZO VINCENZA	GVNVCN82H61F537V	VIBO VALENTIA	21/06/1982
IUELE MARIA	LIUMRA83B46D005C	CORIGLIANO CALABRO	06/02/1983
PUJA ENZA	PJUNZE67S69Z110H	HAYANGE (FRANCIA)	29/11/1967
RIZZO ANTONIO	RZZNTN76C05L452L	TROPEA	05/03/1976
SANTORO NATALINA	SNTNLN83C52H224Z	REGGIO CALABRIA	12/03/1983
SEI VINCENZO ARISTOTELE	SEIVCN85L28D198Y	CUGGIONO	28/07/1985

TRUNFIO PETRONILLA	CHIARA	TRNCRP92D58H224X	REGGIO CALABRIA	18/04/1992
-----------------------	--------	------------------	-----------------	------------

Tutti rappresentati e difesi sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; pec francescoleone@pec.it; tel. 0917794561, fax 091 7722955) e Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; pec simona.fell@pec.it; tel. 0917794561, fax 091 7722955), giusta procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3,

CONTRO

- il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;*
- **U.S.R. CALABRIA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, presso cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma, via Dei Portoghesi n. 12;*

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

- della graduatoria di merito compilata dalla Commissione Giudicatrice relativa alla classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado per la regione Calabria, nella parte in cui non prevede il nominativo degli odierni ricorrenti;*
- del decreto di approvazione della graduatoria di merito per la classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado per la regione Calabria, prot. n. AOODRCAL0030311 del 14.10.2024;*
- della graduatoria rettificata della classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado per la regione Calabria, nella parte in cui non prevede gli odierni ricorrenti;*
- del decreto di approvazione della graduatoria rettificata per la classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado per la regione Calabria, prot. n. AOODRCAL0035054 del 15.11.2024;*
- del decreto di approvazione della graduatoria rettificata per la classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella*



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

scuola secondaria di I grado per la regione Calabria, prot. n. AOODRCAL0035859 del 22.11.2024;

-della seconda graduatoria rettificata della classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado per la regione Calabria, nella parte in cui non include gli odierni ricorrenti;

-dell'Avviso prot. n. AOODRCAL0036535 del 27 novembre 2024 con il quale è stato reso noto l'avvio della Fase 1 delle nomine informatizzate per la classe di concorso A022, nella parte in cui non include gli odierni ricorrenti;

-dell'avviso recante "Immissioni in ruolo personale docente Scorrimento delle graduatorie di merito di cui al DD. n. 2575 del 6 dicembre 2023 per nomine con decorrenza giuridica 1° settembre 2024 ed economica dalla presa di servizio nel medesimo anno scolastico" (Prot. AOODRCAL0037264 del 04.12.2024) nella parte in cui non include gli odierni ricorrenti;

-dell'avviso prot. AOODRCAL0037247 del 4 dicembre 2024, con cui la Commissione ha disposto l'individuazione quali aventi titolo a nomina, nelle province loro assegnate e per le classi di concorso ivi indicate, degli aspiranti docenti, nella parte in cui non include gli odierni ricorrenti;

-dell'elenco degli aspiranti docenti, di cui all'avviso rot. AOODRCAL0037247 del 4 dicembre 2024, nella parte in cui non include gli odierni ricorrenti;

-del bando del "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205" (D.D.G. per il personale scolastico n. 2575 del 06 dicembre 2023), ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

-del bando del "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205" (Prot. N. 3059 del 10.12.2024), ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

-ove occorra e per quanto di ragione, degli atti, di estremi non conosciuti, relativi all'attribuzione del punteggio ai candidati vincitori e idonei del concorso, ivi inclusi gli atti relativi all'odierna parte ricorrente, sulla base dei quali è stata stilata la graduatoria di merito dei vincitori impugnata;

-di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto, con riserva di proporre



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

successivi motivi aggiunti, nella parte in cui siano potenzialmente lesivi degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

Volte all'adozione di ogni provvedimento utile a disporre l'inserimento in graduatoria dell'odierna parte ricorrente con il punteggio e nella posizione legittimamente spettanti, con adozione di ogni provvedimento conseguente, anche relativo all'assunzione nelle prossime procedure di scorrimento, previa pubblicazione della graduatoria integrale.

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA

al risarcimento in forma specifica del danno subito da parte ricorrente, ordinando all'Amministrazione resistente a disporre l'inserimento in graduatoria dell'odierna parte ricorrente con il punteggio e nella posizione legittimamente spettanti, con adozione di ogni provvedimento conseguente, anche relativo all'assunzione, previa pubblicazione della graduatoria integrale.

Si premette, in

FATTO

1. - *Con Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 205 del 26.10.2023, è stato disciplinato il "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno", con specifico riferimento al contenuto del bando di concorso, i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di svolgimento delle prove, i criteri di valutazione dei titoli e delle prove, nonché la composizione delle commissioni di valutazione e la determinazione contributo a carico dei partecipanti alla procedura concorsuale.*

Con successivo Decreto Dipartimentale del 06.12.2023, n. 2575, è stato nei fatti bandito su base regionale, il "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno".

Parte resistente, al fine di selezionare i candidati più meritevoli, ha previsto lo svolgimento delle seguenti fasi concorsuali:

- a) prova scritta;*
- b) prova orale;*
- c) valutazione dei titoli.*

Per quanto di interesse, con specifico riferimento alla formulazione delle graduatorie di merito, l'art. 9 del bando prevede che: "La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso e tipologia di posto. La graduatoria dei vincitori, per ogni classe di concorso e per il sostegno, è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui agli articoli 6 e 7 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali. La graduatoria è redatta tenendo conto delle quote di riserva di cui all'articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale.

[...]

Le graduatorie di merito sono approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR. Per le classi di concorso per le quali è disposta l'aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.

4. Le graduatorie hanno validità annuale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente".

2. - Gli odierni ricorrenti, in possesso di tutti i requisiti di ammissione previsti dal sopra citato bando di concorso, hanno presentato domanda di partecipazione per la classe di concorso A022 (Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado), opzionando quale Regione di destinazione la Calabria, per un totale di n. 133 posti (successivamente, aumentati a n. 184).

3. - Una volta espletate (e superate) tutte le fasi selettive, i ricorrenti hanno appurato di aver ottenuto un punteggio utile ai fini dell'idoneità concorsuale, ma tuttavia inferiore al minimo necessario per essere inclusi nel novero dei candidati vincitori (pari a 210,25 punti).

4. - Ed infatti, l'Amministrazione resistente, in data 14.10.2024, ha pubblicato una graduatoria dei soli soggetti vincitori, in cui tuttavia non è ricompreso l'elenco dei candidati idonei comprensivo del punteggio e della relativa posizione in graduatoria e, dunque, gli odierni ricorrenti.

Per l'effetto, a seguito dell'adozione del citato provvedimento, i ricorrenti hanno appreso di essere stati esclusi dalla graduatoria dei vincitori relativa alla posizione per la quale avevano concorso.

Tale operato, come si vedrà, appare sin d'ora illegittimo e censurabile, per le ragioni che si esporranno meglio nel prosieguo.

La predetta graduatoria, poi, è stata oggetto di ben due operazioni di rettifica, intervenute rispettivamente in data 15 novembre e 22 novembre u.s.

Inoltre, con provvedimento del 22 novembre u.s., la Commissione ha avviato la c.d. Fase 1 delle operazioni assunzionali di scelta della provincia per la classe di concorso di interesse, precisando che "La rinuncia ad una o più province comporta che l'aspirante in turno di nomina per posizione in graduatoria, ove non risultino posti disponibili nelle province scelte, non potrà essere individuato sulle province alle quali abbia rinunciato, anche nel caso in cui risultassero posti residui presso tali province [...] Le rinunce acquisite agli atti d'ufficio successivamente all'assegnazione in fase 1 della provincia implicano che i relativi posti sono considerati nuove disponibilità sopraggiunte e saranno oggetto di operazioni di surroga a partire dal primo aspirante in posizione utile in graduatoria che non è stato trattato nella precedente fase".

Ed infatti, in data 4 dicembre u.s., la Commissione ha proceduto all'individuazione degli aventi titolo alla nomina, pubblicando il relativo elenco: dalla lettura del carteggio concorsuale, emerge immediatamente che per la classe di concorso A022 sono intervenute n. 10 rinunce. Ed infatti, a fronte di n. 184 posti banditi, sono stati individuati n. 174 aventi diritto alla nomina.

Dunque, ai sensi di quanto previsto dalla lex specialis, la p.a. intimata dovrà necessariamente procedere allo scorrimento della predetta graduatoria, per un numero di posti pari almeno al numero di rinunce pervenute.

Lo scorrimento della graduatoria oltre il numero di coloro che sono stati proclamati vincitori avviene solo nel caso in cui, tra i vincitori, ci siano candidati che rinunciano alla proposta di ruolo: pertanto, è interesse e diritto dei docenti conoscere la propria posizione nell'elenco graduato degli idonei, considerando oltretutto il buon esito della prova e la durata annuale della graduatoria.

5. - L'interesse legittimante il presente ricorso è il seguente: gli odierni ricorrenti, avendo ottenuto tutti un punteggio di

gran lunga superiore alla soglia di idoneità stabilita dalla lex specialis, hanno diritto ad essere collocati in graduatoria, ai fini dei successivi scorrimenti che la p.a. disporrà a seguito delle rinunce intervenute da parte dei candidati vincitori. Gli atti impugnati sono illegittimi e gravemente lesivi delle posizioni giuridiche soggettive di parte ricorrente, che, conseguentemente, ne chiede l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I.VIOLAZIONE DEL D.LGS 33/2013 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, TRASPARENZA ED IMPARZIALITA' DELLA P.A.

Secondo quanto già ampiamente esposto in parte narrativa, l'Amministrazione resistente non ha affatto rispettato i criteri di redazione della graduatoria di merito impugnata, per come cristallizzati nella lex specialis.

Coerentemente, infatti, l'art. 9 del bando, rubricato "Graduatorie di merito regionali", prevede esplicitamente che "La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso e tipologia di posto. La graduatoria dei vincitori, per ogni classe di concorso e per il sostegno, è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui agli articoli 6 e 7 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali. La graduatoria è redatta tenendo conto delle quote di riserva di cui all'articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale.

[...]

3. Le graduatorie di merito sono approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR. Per le classi di concorso per le quali è disposta l'aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione".

La richiamata previsione, d'altronde, è stata posta in applicazione dell'art. 19, comma 1, d.lgs. 33/2013, il quale prevede espressamente che "Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori".

Dunque, la norma sopra citata impone alla P.A. la pubblicazione dei bandi di concorso per il reclutamento a qualsiasi titolo di personale, dei criteri di valutazione, nonché, e soprattutto, delle graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.

Malgrado la chiarezza delle previsioni normative, il provvedimento impugnato reca una graduatoria carente di informazioni rilevanti alla corretta comprensione da parte dei candidati della loro posizione, essendo la stessa stata stilata senza indicazione alcuna delle riserve previste dal bando, oltre che in assenza dell'indicazione della posizione coperta dai candidati idonei.

Difatti, con particolare riferimento al caso di specie, gli odierni ricorrenti si sono ritrovati definitivamente esclusi dal novero dei vincitori, senza tuttavia ad oggi conoscere l'esatta posizione nella graduatoria dei candidati idonei: ciò si concretizza in un evidente pregiudizio, in quanto gli stessi, ad oggi, non conoscono l'effettiva collocazione in graduatoria, anche ai fini di uno scorrimento.

In altri termini, l'Amministrazione ha agito in patente violazione dei principi di pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa.

Tali principi, invero, avrebbero imposto alla Commissione di concorso di stilare per intero la graduatoria, individuando tutte le posizioni dei candidati al concorso – idonei e vincitori – con indicazione espressa del punteggio attribuito a ciascun titolo ed alla prova d'esame. Diversamente, la P.A. resistente ha preferito adottare una graduatoria di merito incompleta e incomprensibile, recante unicamente il punteggio complessivo attribuito ai candidati ritenuti vincitori, senza dare conto né a questi ultimi, né agli esclusi delle ragioni della loro inclusione o esclusione.

Il pregiudizio che ne deriva è di enorme portata ove si noti che i ricorrenti, ad oggi, non conoscono l'esatta collocazione in graduatoria tra i candidati idonei del concorso.

Pertanto, l'esclusione illegittima che si lamenta con il presente ricorso ha frustrato del tutto illegittimamente le aspettative e il legittimo affidamento comprensibilmente risposto dai ricorrenti nel buon esito della procedura concorsuale, in ragione del punteggio conseguito.

Ed infatti, con avviso del 4 dicembre u.s., la Commissione ha pubblicato l'elenco degli aventi titolo alla nomina: in tale elenco, per quanto riguarda la classe di concorso A022 di cui è causa, vi sono 174 candidati, a fronte di n. 184 posti banditi.

Con tutta evidenza, dunque, vi sono state ben 10 rinunce all'assunzione: da ciò ne deriva, per espressa previsione contenuta nella lex specialis (cfr. art. 9 del bando cit.), che la p.a. dovrà necessariamente procedere all'integrazione della graduatoria "nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali".

Dunque, ogni candidato rinunciatario verrà sostituito dal primo candidato tra gli idonei.

Alla luce di quanto sopra esposto, in vista della ormai prossima procedura di scorrimento che la p.a. si appresterà a disporre, gli odierni ricorrenti hanno interesse a conoscere la propria posizione in graduatoria, avendo gli stessi superato le prove selettive previste dal bando.

E dunque, la pubblicazione di un elenco dei candidati idonei che hanno superato le prove del concorso, costituisce il primo passo per il riconoscimento dello status di candidato che ha diritto all'assunzione

E' infatti interesse e diritto dei docenti odierni ricorrenti conoscere la propria posizione nell'elenco graduato degli idonei, considerando oltretutto il buon esito della prova e la durata della graduatoria: infatti, si rammenta che la graduatoria testè impugnata ha validità annuale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione della stessa e perderà efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del prossimo concorso che verrà bandito successivamente (e comunque alla scadenza del predetto periodo), fermo restando il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapacienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni.

Donde il primo motivo di ricorso.

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Nel caso di specie, non si rinviene la presenza di soggetti potenzialmente controinteressati dall'odierno atto di ricorso, posto che dall'accoglimento delle censure dedotte non si determinerebbe alcuna lesione della posizione degli altri partecipanti alla procedura, in quanto rimarrebbe immutata la posizione posseduta da ciascuno di essi.

Ciononostante, ove non si dovesse ritenere integro il contraddittorio, si chiede, dunque, di poter essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti. In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

SULL'ISTANZA CAUTELARE

*Dalle considerazioni esposte in fatto e in diritto emerge chiaramente il **fumus boni iuris** che giustifica il provvedimento di sospensione cautelare degli atti impugnati.*

*Con riferimento alla sussistenza del **periculum in mora** è sufficiente evidenziare che i ricorrenti, a causa dell'illegittimo operato di parte intimata, non potranno essere immessi in ruolo (a seguito dell'idoneità conseguita), e non hanno peraltro contezza della propria posizione in graduatoria.*

In effetti, la quota di rinunce pervenute (e che certamente è destinata ad aumentare nei prossimi mesi), aumenta esponenzialmente le possibilità di conseguire la posizione lavorativa anche per i candidati idonei del concorso e, dunque, per gli odierni ricorrenti.

A tal fine, appare utile segnalare che in data 11 dicembre u.s. è stato bandito il nuovo Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205" (Prot. N. 3059 del 10.12.2024), cui seguirà in tempi brevi, dunque, la formulazione della graduatoria finale.

Da ciò ne deriva, dunque, l'imminente scadenza della graduatoria concorsuale di riferimento per gli odierni ricorrenti.

Proprio sotto quest'ultimo profilo, emerge in maniera evidente il danno grave ed irreparabile in cui incorrerebbero i ricorrenti nel caso in cui non venisse approvato alcuno scorrimento della predetta graduatoria.

La lesione acquisirebbe maggiore pregnanza qualora il ricorrente fosse costretto ad attendere la fissazione dell'udienza di merito. È sin troppo evidente, infatti, che in tale - non auspicata - ipotesi, la procedura sarebbe già giunta alla sua naturale conclusione e il ricorso si profilerebbe, in altri termini, proposto inutilmente.

Tutto ciò premesso,

VOGLIA L'ECC.MO TAR LAZIO - ROMA

- **in via istruttoria**: ove ritenuto necessario, disporre ex art. 41 c.p.a. l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;
- **in via cautelare**, sospendere i provvedimenti meglio individuati in epigrafe e, per l'effetto, disporre la pubblicazione della graduatoria integrale del "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

secondaria di primo e secondo grado su
dell'articolo 3, comma 7, del Decreto
(D.D.G. per il personale scolastico n.



STUDIO LEGALE
LEONE-FELL & C.
società tra avvocati s.r.l.

posto comune e di sostegno ai sensi
Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”
2575 del 06 dicembre 2023), per la

classe di concorso A022, con relativa inclusione degli odierni ricorrenti, al fine di essere utilmente ricompresi nelle
prossime procedure di scorrimento disposte;

- nel merito, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati e condannare
l'Amministrazione all'adozione del relativo provvedimento di pubblicazione della graduatoria integrale del concorso e
relativo inclusione dei ricorrenti.

Vertendosi in materia di pubblico impiego il contributo unificato è dovuto nella misura di € 325,00.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 12 dicembre 2024

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell”

8) Di seguito, si riporta il testo integrale del ricorso per motivi aggiunti:

“ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA

SEZ. TERZA BIS

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

SUL RICORSO ISCRITTO SUB. R.G. 299/2025

nell'interesse dei sig.ri

BENNARDO SARA	BNNSRA93A49D086G	COSENZA	09/01/1993
---------------	------------------	---------	------------

BOVA ALESSANDRA	BVOLS85S50L452K	TROPEA	10/11/1985
CIMINO LAURA	CMNLR75S59C352F	CATANZARO	19/11/1975
FURFARO DANIELA	FRFDNL85B43D976C	LOCRI	03/02/1985
GIOVINAZZO VINCENZA	GVNVCN82H61F537V	VIBO VALENTIA	21/06/1982
IUELE MARIA	LIUMRA83B46D005C	CORIGLIANO CALABRO	06/02/1983
PUJA ENZA	PJUNZE67S69Z110H	HAYANGE (FRANCIA)	29/11/1967
RIZZO ANTONIO	RZZNTN76C05L452L	TROPEA	05/03/1976
SANTORO NATALINA	SNTNLN83C52H224Z	REGGIO CALABRIA	12/03/1983
TRUNFIO CHIARA PETRONILLA	TRNCRP92D58H224X	REGGIO CALABRIA	18/04/1992

Tutti rappresentati e difesi sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; pec francescoleone@pec.it; tel. 0917794561, fax 091 7722955) e Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; pec simona.fell@pec.it; tel. 0917794561, fax 091 7722955), giusta procura in atti,

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro e legale rappresentante p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria**, in persona del Dirigente e legale rappresentante p.t.;

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

- del Decreto del Ministero intimato, n. prot. m_pi.A00DRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0039495 del 30 dicembre 2024 e la relativa graduatoria allegata, nella parte in cui non include i nominativi degli odierni ricorrenti;
- dell'Avviso n. prot. 39500 del 30 dicembre u.s. della p.a., con cui è stato disposto lo scorrimento delle graduatorie di merito di cui al D.D. n. 2575/2024 finalizzato all'immissioni in ruolo del personale docente per la classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado, nella parte in cui non include i nominativi degli odierni ricorrenti;
- dell'Avviso prot. n. 39361 del 27 dicembre 24 con cui la p.a. ha disposto lo scorrimento delle graduatorie di merito di cui al D.D. n. 2575/2024 finalizzate all'immissioni in ruolo del personale docente per la classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado, nella parte in cui non include i nominativi degli odierni ricorrenti;
- del Decreto n. prot. m_pi.A00DRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0039356 del 27 dicembre 2024, nella parte in cui non include i nominativi degli odierni ricorrenti;
- del Decreto ministeriale n. prot. m_pi.A00DRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0039293 del 24 dicembre 2024, con cui la p.a. ha approvato l'integrazione della graduatoria di merito della classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado per la regione Calabria, nella parte in cui non include i nominativi degli odierni ricorrenti;
- del Decreto ministeriale n. prot. m_pi.A00DRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0039029 del 20 dicembre 2024 del Ministero dell'istruzione e del Merito, U.S.R. per la Calabria, Direzione Generale, Ufficio I – Settore III, e le relative graduatorie allegate, nella parte in cui non include i nominativi degli odierni ricorrenti;
- del Decreto Ministeriale n. prot. m_pi.A00DRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0038765 del 18 dicembre 2024, con cui la p.a. ha rettificato ed integrato la graduatoria di merito della classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado per la regione Calabria di cui al D.D. n. 2575/2023 e D.M. n. 205/2023, nella parte in cui non include i nominativi degli odierni ricorrenti;
- del Decreto Ministeriale n. prot. m_pi.A00DRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0038546 del 17 dicembre 2024, con cui la p.a. ha rettificato ed integrato la graduatoria di merito della classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado per la regione Calabria di cui al D.D. n. 2575/2023 e D.M. n. 205/2023, nella parte in cui non include i nominativi degli odierni ricorrenti;

- di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale dal quale sia potuto derivare pregiudizio alla parte ricorrente e allo stato non conosciuto.

NONCHÉ' DEGLI ATTI PRECEDENTEMENTE IMPUGNATI CON IL RICORSO PRINCIPALE

E PRECISAMENTE

- della graduatoria di merito compilata dalla Commissione Giudicatrice relativa alla classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado per la regione Calabria, nella parte in cui non prevede il nominativo degli odierni ricorrenti;
- del decreto di approvazione della graduatoria di merito per la classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado per la regione Calabria, prot. n. AOODRCAL0030311 del 14.10.2024;
- della graduatoria rettificata della classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado per la regione Calabria, nella parte in cui non prevede gli odierni ricorrenti;
- del decreto di approvazione della graduatoria rettificata per la classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado per la regione Calabria, prot. n. AOODRCAL0035054 del 15.11.2024;
- del decreto di approvazione della graduatoria rettificata per la classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado per la regione Calabria, prot. n. AOODRCAL0035859 del 22.11.2024;
- della seconda graduatoria rettificata della classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado per la regione Calabria, nella parte in cui non include gli odierni ricorrenti;
- dell'Avviso prot. n. AOODRCAL0036535 del 27 novembre 2024 con il quale è stato reso noto l'avvio della Fase 1 delle nomine informatizzate per la classe di concorso A022, nella parte in cui non include gli odierni ricorrenti;
- dell'avviso recante "Immissioni in ruolo personale docente Scorrimento delle graduatorie di merito di cui al DD. n. 2575 del 6 dicembre 2023 per nomine con decorrenza giuridica 1° settembre 2024 ed economica dalla presa di servizio nel medesimo anno scolastico" (Prot. AOODRCAL0037264 del 04.12.2024) nella parte in cui non include gli odierni ricorrenti;
- dell'avviso prot. AOODRCAL0037247 del 4 dicembre 2024, con cui la Commissione ha disposto l'individuazione quali aventi titolo a nomina, nelle province loro assegnate e per le classi di concorso ivi indicate, degli aspiranti docenti, nella parte in cui non include gli odierni ricorrenti;
- dell'elenco degli aspiranti docenti, di cui all'avviso rot. AOODRCAL0037247 del 4 dicembre 2024, nella parte in cui non include gli odierni ricorrenti;
- del bando del "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e

secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205" (D.D.G. per il personale scolastico n. 2575 del 06 dicembre 2023), ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

-del bando del "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205" (Prot. N. 3059 del 10.12.2024), ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

-ove occorra e per quanto di ragione, degli atti, di estremi non conosciuti, relativi all'attribuzione del punteggio ai candidati vincitori e idonei del concorso, ivi inclusi gli atti relativi all'odierna parte ricorrente, sulla base dei quali è stata stilata la graduatoria di merito dei vincitori impugnata;

-di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nella parte in cui siano potenzialmente lesivi degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

Volte all'adozione di ogni provvedimento utile a disporre l'inserimento in graduatoria dell'odierna parte ricorrente con il punteggio e nella posizione legittimamente spettanti, con adozione di ogni provvedimento conseguente, anche relativo all'assunzione nelle prossime procedure di scorrimento, previa pubblicazione della graduatoria integrale dei candidati idonei.

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA

al risarcimento in forma specifica del danno subito da parte ricorrente, ordinando all'Amministrazione resistente a disporre l'inserimento in graduatoria dell'odierna parte ricorrente con il punteggio e nella posizione legittimamente spettanti, con adozione di ogni provvedimento conseguente, anche relativo all'assunzione, previa pubblicazione della graduatoria integrale dei candidati idonei.

Si premette in

FATTO

1. – *Con ricorso introduttivo iscritto sub. R.g. n. 299/2025, promosso innanzi codesto Ecc.mo Collegio, le odierne parti ricorrenti hanno chiesto l'annullamento in parte qua, previa adozione di idonee misure cautelari, della graduatoria finale del "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno", indetto con Decreto Dipartimentale del 06.12.2023, n. 2575, con specifico*

riferimento alla classe di concorso A022 (Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado), Regione Calabria, per un totale di n. 133 posti (successivamente, aumentati a n. 184).

Invero, una volta espletate (e superate) tutte le fasi selettive, gli odierni ricorrenti hanno appurato di aver ottenuto un punteggio utile ai fini dell'idoneità concorsuale, ma tuttavia inferiore al minimo necessario per essere inclusi nel novero dei candidati vincitori (pari a 210,25 punti).

Ed infatti, l'Amministrazione resistente, in data 14.10.2024, ha pubblicato una graduatoria dei soli soggetti vincitori, in cui tuttavia non è ricompreso l'elenco dei candidati idonei comprensivo del punteggio e della relativa posizione in graduatoria e, dunque, gli odierni ricorrenti.

Per l'effetto, a seguito dell'adozione del citato provvedimento, i ricorrenti hanno appreso di essere stati esclusi dalla graduatoria dei vincitori relativa alla posizione per la quale avevano concorso.

La predetta graduatoria, poi, è stata oggetto di ben due operazioni di rettifica, intervenute rispettivamente in data 15 novembre e 22 novembre u.s.: in data 4 dicembre u.s., la Commissione ha proceduto all'individuazione degli aventi titolo alla nomina, pubblicando il relativo elenco.

2. - Con provvedimento pubblicato in data 17 dicembre u.s. (odiernamente impugnato), a seguito delle rinunce acquisite agli atti d'ufficio, la p.a. ha disposto un primo scorrimento della graduatoria oggi gravata, per un totale di 57 posti; successivamente, in data 24 dicembre 2024 e 27 dicembre 2024, sono stati approvati ulteriori scorrimenti, per un totale di n. 15 posti.

Tuttavia, anche in occasione dei predetti scorrimenti la p.a. non ha reso disponibile l'elenco dei soggetti idonei non vincitori, specificando quali rientrano tra i "riservisti", gli atti odiernamente impugnati contengono gli elenchi dei candidati immessi in ruolo che però non includono i nominativi dei ricorrenti anche a causa delle illegittime determinazioni adottate con la graduatoria del 14 ottobre u.s. (impugnata con ricorso introduttivo).

3. - Conseguentemente, gli atti impugnati con l'odierno ricorso per motivi aggiunti risultano illegittimi in via derivata, in virtù del nesso di consequenzialità immediata con gli atti impugnati con il ricorso introduttivo.

A tal proposito, si propone dunque il presente ricorso per motivi aggiunti che si affida ai segue motivi di:

DIRITTO

I.VIOLAZIONE DEL D.LGS 33/2013 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA

LEX SPECIALIS – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, TRASPARENZA ED IMPARZIALITA' DELLA P.A.

Secondo quanto già ampiamente esposto in parte narrativa, l'Amministrazione resistente non ha affatto rispettato i criteri di redazione della graduatoria di merito impugnata, per come cristallizzati nella lex specialis e per come, peraltro, sancito dalla normativa di settore.

L'art. 9 del bando, infatti, rubricato "Graduatorie di merito regionali", prevede esplicitamente che "La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso e tipologia di posto. La graduatoria dei vincitori, per ogni classe di concorso e per il sostegno, è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui agli articoli 6 e 7 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali. La graduatoria è redatta tenendo conto delle quote di riserva di cui all'articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale.

[...]

3. Le graduatorie di merito sono approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR. Per le classi di concorso per le quali è disposta l'aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione".

La richiamata previsione, d'altronde, è stata posta in applicazione dell'art. 19, comma 1, d.lgs. 33/2013, il quale prevede espressamente che "Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori".

*Dunque, la norma sopra citata impone alla P.A. la pubblicazione dei bandi di concorso per il reclutamento a qualsiasi titolo di personale, dei criteri di valutazione, nonché, e soprattutto, **delle graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.***

Malgrado la chiarezza delle previsioni normative, tutti gli avvisi di scorrimento adottati nel mese di dicembre scorso (e

oggi impugnati con l'odierno ricorso per motivi aggiunti) recano un elenco dei soggetti legittimati carente di informazioni rilevanti alla corretta comprensione da parte dei candidati della loro posizione.

Difatti, con particolare riferimento al caso di specie, gli odierni ricorrenti si sono ritrovati definitivamente esclusi dal novero dei vincitori, senza tuttavia ad oggi conoscere l'esatta posizione nella graduatoria dei candidati idonei: ciò si concretizza in un evidente pregiudizio, in quanto gli stessi, ad oggi, non conoscono l'effettiva collocazione in graduatoria, neanche nei successivi avvisi di scorrimento.

Tale circostanza è stata già censurata dal TAR Calabria - sede di Catanzaro, con ordinanza n. 77 del 17 gennaio 2025, laddove è stato osservato che non è verificabile, nei fatti, la possibilità per i ricorrenti di rientrare tra i candidati vincitori "...non essendo stato prodotto agli atti un elenco, secondo l'ordine del punteggio conseguito, di tutti i candidati che hanno sostenuto le prove di concorso, con i punteggi conseguiti e la specificazione se abbiano o meno titolo alla riserva dei posti".

In altri termini, l'Amministrazione ha agito in patente violazione dei principi di pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa.

Tali principi, invero, avrebbero imposto alla Commissione di concorso di stilare per intero la graduatoria, individuando tutte le posizioni dei candidati al concorso – idonei e vincitori – con indicazione espressa del punteggio attribuito a ciascun titolo ed alla prova d'esame.

Diversamente, la P.A. resistente ha preferito adottare, dapprima la graduatoria di merito, e successivamente gli avvisi di scorrimento incompleti e incomprensibili, recanti unicamente il punteggio complessivo attribuito ai candidati ritenuti vincitori, senza dare conto né a questi ultimi, né agli esclusi delle ragioni della loro inclusione o esclusione.

Il pregiudizio che ne deriva è di enorme portata ove si noti che i ricorrenti, ad oggi, non conoscono l'esatta collocazione in graduatoria tra i candidati idonei del concorso.

Peraltro, l'esclusione illegittima che si lamenta con il presente ricorso ha frustrato del tutto illegittimamente le aspettative e il legittimo affidamento comprensibilmente risposto dai ricorrenti nel buon esito della procedura concorsuale, in ragione del punteggio conseguito.

Ciò è ancor più grave se si considera che, in data 10 dicembre u.s., con bando prot. N. 3059 (impugnato in sede di ricorso introduttivo), il Ministero intimato ha pubblicato il "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado finalizzato alla copertura di n. 10.677 posti vacanti nell'anno scolastico 2024/2025", che ricalca pedissequamente le disposizioni del bando di cui al Prot. N. 2575 del 6 dicembre 2023.

Peraltro, le relative prove concorsuali sono state già calendarizzate per il mese di febbraio 2025: da ciò ne deriva, dunque, che una volta conclusasi la nuova procedura concorsuale indetta lo scorso di dicembre, verrà approvata la relativa graduatoria finale, che “sostituirà” la graduatoria concorsuale della classe di concorso oggetto di odierna censura.

Gli odierni ricorrenti, quindi, perderanno definitivamente la propria chance di ricoprire il posto ambito, senza peraltro aver avuto mai contezza della propria posizione e senza poter subentrare nel ruolo, a seguito delle ulteriori rinunce pervenute.

Alla luce di quanto sopra esposto, in vista della ormai prossima procedura di concorso e della relativa graduatoria che la p.a. si appresterà ad approvare, gli odierni ricorrenti hanno interesse a conoscere la propria posizione in graduatoria, avendo gli stessi superato le prove selettive previste dal bando.

E dunque, la pubblicazione di un elenco dei candidati idonei che hanno superato le prove del concorso, costituisce il primo passo per il riconoscimento dello status di candidato che ha diritto all’assunzione

E’ infatti interesse e diritto dei docenti odierni ricorrenti conoscere la propria posizione nell’elenco graduato degli idonei, considerando oltretutto il buon esito della prova e la durata della graduatoria: infatti, si rammenta che la graduatoria testè impugnata ha validità annuale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione della stessa e perderà efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del prossimo concorso (e comunque alla scadenza del predetto periodo), fermo restando il diritto dei vincitori all’immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni.

SULL’ISTANZA CAUTELARE

*Dalle considerazioni esposte in fatto e in diritto emerge chiaramente il **fumus boni iuris** che giustifica il provvedimento di sospensione cautelare degli atti impugnati.*

*Con riferimento alla sussistenza del **periculum in mora** è sufficiente evidenziare che i ricorrenti, a causa dell’illegittimo operato di parte intimata, non potranno essere immessi in ruolo (a seguito dell’idoneità conseguita), e non hanno peraltro contezza della propria posizione in graduatoria.*

In effetti, la quota di rinunce pervenute (e che certamente è destinata ad aumentare nei prossimi mesi), aumenta esponenzialmente le possibilità di conseguire la posizione lavorativa anche per i candidati idonei del concorso e, dunque, per gli odierni ricorrenti.

A tal fine, appare utile rammentare anche in questa sede che in data 10 dicembre u.s. è stato bandito il nuovo Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205" (Prot. N. 3059 del 10.12.2024), con relativa calendarizzazione delle prove selettive nel mese di febbraio 2025, cui seguirà in tempi brevi, dunque, la formulazione della graduatoria finale.

Da ciò ne deriva, dunque, l'imminente scadenza della graduatoria concorsuale di riferimento per gli odierni ricorrenti. Proprio sotto quest'ultimo profilo, emerge in maniera evidente il danno grave ed irreparabile in cui incorrerebbero i ricorrenti nel caso in cui non venisse approvato alcun altro scorrimento della predetta graduatoria.

La lesione acquisirebbe maggiore pregnanza qualora i ricorrenti fossero costretti ad attendere la fissazione dell'udienza di merito. È sin troppo evidente, infatti, che in tale - non auspicata - ipotesi, la procedura sarebbe già giunta alla sua naturale conclusione e il ricorso si profilerebbe, in altri termini, proposto inutilmente.

Tutto ciò premesso, voglia Codesto

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA

- in via cautelare, sospendere i provvedimenti meglio individuati in epigrafe e, per l'effetto, disporre la pubblicazione della graduatoria integrale del "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205" (D.D.G. per il personale scolastico n. 2575 del 06 dicembre 2023), per la classe di concorso A022 - Regione Calabria, e la relativa inclusione degli odierni ricorrenti, al fine di essere utilmente ricompresi nelle prossime procedure di scorrimento disposte;

- nel merito: accogliere il presente ricorso per motivi aggiunti, unitamente al ricorso introduttivo, e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, con conseguente rideterminazione della graduatoria finale del concorso de quo, e relativa inclusione degli odierni ricorrenti, previa pubblicazione dell'elenco integrale dei candidati idonei.

Vertendosi in materia di pubblico impiego il contributo unificato è dovuto nella misura di € 325,00.



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

Con vittoria di spese da distrarre in favore dei procuratori.

Palermo, 17 febbraio 2025

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell'

AVVISANO INOLTRE CHE

ai sensi di quanto stabilito con l'ordinanza n. 5602/2025, pubblicata in data 19 marzo 2025, il TAR del Lazio – Roma:

"5. Vista l'istanza con cui parte ricorrente chiede di poter essere autorizzata a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

6. Visto l'elevato numero delle parti interessate;

7. Ritenuto, pertanto, di autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;"

Si riportano, di seguito, le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio:

"a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impugnate;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

6.- *l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;*

7. - *il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;*

b.- *In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:*

a.- *che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);*

b.- *che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.*

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti:

c.- *non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);*

d.- *dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;*

e.- *dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza".*



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

AVVISANO INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti, dell'ordinanza n. 5602/2025, pubblicata in data 19 marzo 2025, resa dal TAR Lazio – Roma, Sez. III bis, nel giudizio R.g. n. 299/2025 con il quale è stata autorizzata la notifica del presente ricorso per pubblici proclami e dell'elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria del Concorso per titoli ed esami personale docente della scuola secondaria di I e II grado ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.M 205/2023, per la classe A022, per la Regione Calabria.

Il M.I.U.R. e gli USR, in ottemperanza a quanto disposto dal TAR Lazio-Roma, Sez. III bis, hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti, nonché e dell'allegata ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza presidenziale resa dal TAR Lazio – Roma, Sez. III bis, n. 5602/2025.

In ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo l'Amministrazione resistente:

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si specifichi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";
- 3) dovrà, inoltre, curare che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, l'ordinanza n. 299/2025 e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'indicazione, nell'avviso, che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della predetta ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

Si chiede, inoltre, di rilasciare a parte ricorrente un attestato, da inviare, ai fini di un tempestivo deposito, all'indirizzo pec francescoleone@pec.it, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito istituzionale del ricorso, dell'ordinanza n. 5602/2025 resa dal TAR Lazio – Roma, Sez. III bis e dell'elenco nominativo dei controinteressati, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "Atti di notifica".

Palermo - Roma, 24 marzo 2025

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell